

TI_GERICHTE 11.2007.70 vom 22. Oktober 2007

TI Tribunale d'appello, 2007-10-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2007.70

FR: TI_GERICHTE 11.2007.70 du 22 octobre 2007

IT: TI_GERICHTE 11.2007.70 del 22 ottobre 2007

Regeste

Nullità di testamento olografo

Erwägungen

E. 2

L' appellante ribadisce che la volontà di _____ era chiaramente quella di assegnarle un legato di fr. 50 000.–. Pur ammettendo che l'atto litigioso non rispetta la forma di un testamento olografo, essa reputa che accertare la nullità del medesimo costituisca un formalismo eccessivo. Essa sottolinea che lo scopo delle esigenze della forma in materia di disposizioni di ultima volontà è di assicurare l'autentica volontà del testatore. Nella fattispecie si imporrebbe perciò di applicare il principio in favor testamenti, a maggior ragione ove si consideri che il difetto di forma non può più essere sanato dal testatore.

E. 3

In concreto è fuori dubbio che l'atto del 9 ottobre 2002 (doc. B) disattende la forma prevista dall'art. 505 cpv. 1 CC per i testamenti olografi, giacché di autografo reca solo il nome del disponente. Redatto al computer dall'avv. _____ e sottoposto a _____ unicamente per la firma, esso va pertanto annullato (art. 520 cpv. 1 CC). Certo, è possibile che il defunto intendesse legare una determinata somma di denaro alla convenuta (deposizione di _____, del 24 agosto 2005: verbali, pag. 2). Resta il fatto che tale manifestazione di volontà (animus testandi), per essere valida, andava scritta a mano dal disponente e che in difetto di ciò essa è inefficace (DTF 131 III 601 consid. 3.1). Mancando poi una volontà manifestata secondo le forme legali, nemmeno è possibile dedurre la volontà del testatore da elementi estrinseci, i quali possono essere considerati solo nel caso in cui permettano di delucidare o confermare un'indicazione contenuta nello scritto, di chiarire la volontà manifestata nelle forme di legge, ma non ove si tratti di supplire o di sostituire il testo (DTF 131 III 601 consid. 3.3 con riferimenti).

E. 4

Né si può dire che, annullando la disposizione controversa, si cada in un formalismo eccessivo, non giustificato da alcun interesse se non da un mero rispetto per la forma fine a sé stessa. Lo scopo della forma olografa è proprio quello di tutelare la libera espressione relativa alla volontà del testatore (DTF 131 III 604 consid. 3.1). Diverso sarebbe il caso in cui occorresse solo colmare lacune di secondaria importanza. Nella fattispecie però tutto è scritto a computer. Quanto alla conversione dell'atto in base al principio del favor testamenti, ciò presuppone che il documento viziato adempia le condizioni di validità di un'altra disposizione di ultima volontà o di una disposizione tra vivi che persegua uno scopo analogo (DTF 93 II 223 consid. 3; Steinauer, Le droit des successions, Berna 2006, pag. 379 n. 780). In concreto l'appellante neppure si confronta con l'argomentazione del Pretore,

secondo cui il “testamento” del 9 ottobre 2002 non rispetta le esigenze formali di qualsiasi altro atto giuridico valido (sentenza impugnata, consid. 7), né indica – per avventura – quale altro atto giuridico valido potrebbe configurare la disposizione.

E. 5

Se ne conclude che, introdotto non senza leggerezza, l'appello è destinato all'insuccesso. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà inoltre alla controparte, che ha formulato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili.

E. 6

Circa i rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso supera agevolmente la soglia di fr. 30 000.– (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) per un eventuale ricorso in materia civile. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L' appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 700.– b) spese fr. 50.– fr. 750.– sono posti a carico del l'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2000.– per ripetibili. 3. Intimazione a: –; –. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4. terzi implicati Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il presidente La segretaria Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.